



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 209** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 282/AA al N. 291/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 282/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 363 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Pierluigi FRATTALI avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERLUIGI FRATTALI, calciatore della SSC Bari Spa all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara FOGGIA - BARI del 01/11/2020, ed in particolare a fine gara, uscendo dal terreno di gioco e rivolgendosi al quarto uomo sig. Federico Longo, pronunciato ad alta voce una espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierluigi FRATTALI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) per il Sig. Pierluigi FRATTALI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 283/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 278 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Lelio MARTINI e Gian Luigi STAFFA, e della società ASD MOROLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LELIO MARTINI, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Morolo Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nonché agli artt. 36 e 38 delle NOIF e agli artt. 33 e 39 lett. D) e Da) del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella stagione sportiva 2020/2021, violato -o, comunque, consentito che venisse violato- l'obbligo di affidare la conduzione della squadra della A.S.D. Morolo Calcio partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Lazio, dall'inizio della stagione e fino al 18 novembre 2020, alla responsabilità tecnica di un allenatore abilitato e formalmente tesserato in tale veste per la società nonché per aver consentito o, comunque, non impedito che, dal mese di agosto e quantomeno fino al 22 settembre 2020, tale ruolo venisse di fatto esercitato, in assenza di tesseramento, dal sig. Gianluigi Staffa;

GIAN LUIGI STAFFA, allenatore dilettante di terza categoria, all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna società, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 36 e 38 delle NOIF nonché agli artt. 33, 37 e 39 lett. D) e Da) per avere, in assenza di tesseramento, svolto attività tecnica a favore della A.S.D. Morolo Calcio, assumendo, dall'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e almeno fino al 22 settembre 2020, la direzione degli allenamenti della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale del Lazio;

ASD MOROLO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lelio MARTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MOROLO CALCIO, e dal Sig. Gian Luigi STAFFA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lelio MARTINI, 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Gian Luigi STAFFA, e di € 225,00 (duecentoventicinque) di ammenda per la società A.S.D. MOROLO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Fabio LIVERANI avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO LIVERANI, allenatore all'epoca dei fatti della società Parma Calcio 1913, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara ROMA - PARMA del 22.11.20, pronunciato più volte espressioni blasfeme.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio LIVERANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Fabio LIVERANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 285/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Nebil CAIDI e Michele NARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

NEBIL CAIDI, calciatore della società Ravenna, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara CESENA – RAVENNA del 15/11/2020, al 20mo minuto del secondo tempo, pronunciato espressioni blasfeme;

MICHELE NARDI, calciatore della società Cesena, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara CESENA – RAVENNA del 15/11/2020, pronunciato durante il secondo tempo per almeno dieci volte espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nebil CAIDI e Michele NARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Nebil CAIDI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Michele NARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 286/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Stefano GIACOMELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO GIACOMELLI, calciatore della società LR Vicenza Virtus all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Empoli – Vicenza del 28 novembre 2020, pronunciato ad alta voce una espressione blasfema, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore dell'Empoli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano GIACOMELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) per il Sig. Stefano GIACOMELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 287/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 335 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Fabio FRANCESE, Antonino LIPARI e Andriano GALLIANI, e della società A.C. MONZA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO FRANCESE, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Monza S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test previsti dalle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone molecolare al tempo T-1 a 72/96 ore prima del giorno 18 agosto 2020, data di inizio degli allenamenti collettivi (c.d. tempo zero T0); nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra i test sierologici in data 12/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Lamanna, Marin, Bollati e Giambelli) ed in data 19/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Zopolato Neves), da effettuarsi la prima volta all'accertata positività dei soggetti appartenenti al Gruppo Squadra, come previsto da protocollo;

ANTONINO LIPARI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Monza S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test previsti dalle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone molecolare al tempo T-1 a 72/96 ore prima del giorno 18 agosto 2020, data di inizio degli allenamenti collettivi (c.d. tempo zero T0); nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra i test sierologici in data 12/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Lamanna, Marin, Bollati e Giambelli) ed in data 19/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di



Zopolato Neves), da effettuarsi la prima volta all'accertata positività dei soggetti appartenenti al Gruppo Squadra, come previsto da protocollo ;

ADRIANO GALLIANI, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Monza S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone molecolare al tempo T-1 a 72/96 ore prima del giorno 18 agosto 2020, data di inizio degli allenamenti collettivi (c.d. tempo zero T0); nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra i test sierologici in data 12/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Lamanna, Marin, Bollati e Giambelli) ed in data 19/10/2020 (a fronte della riscontrata positività di Zopolato Neves), da effettuarsi la prima volta all'accertata positività dei soggetti appartenenti al Gruppo Squadra, come previsto da protocollo;

A.C. MONZA S.P.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio FRANCESE, Antonino LIPARI e Adriano GALLIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MONZA S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Fabio FRANCESE, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. ANTONINO LIPARI, di € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per il Sig. Adriano GALLIANI, e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società A.C. MONZA S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 288/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pfi 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Roberta BONFIGLIOLI, dei Sig.ri Leandro DALTRI e Alessandro MIRAMARI, e della società U.S. CORTICELLA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTA BONFIGLIOLI, presidente della U.S. Corticella SSD S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Alessandro Miramari – tesserato come dirigente accompagnatore da ottobre 2020 - di svolgere nella stagione sportiva 2020/2021 le funzioni di allenatore in favore della società U.S. Corticella SSD S.r.l. per il campionato di Serie D benché non tesserato in qualità di allenatore e non in possesso della necessaria qualifica per allenare una compagine partecipante al Campionato di Serie D nonché per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Alessandro Miramari di tesserarsi in qualità di dirigente della società U.S. Corticella SSD S.r.l. omettendo di richiedere ed ottenere l'obbligo di sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

LEANDRO DALTRI, allenatore Uefa B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2020-2021 tesserato come allenatore della U.S. Corticella SSD S.r.l. ha consentito e non impedito che il Sig. Alessandro Miramari, dirigente accompagnatore della medesima società dall'ottobre 2020, benché non tesserato in qualità di allenatore e non in possesso della necessaria abilitazione e qualifica per allenare una compagine partecipante al campionato di Serie D e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, lo affiancasse e coadiuvasse nello svolgimento dell'attività di allenatore in favore della società U.S. Corticella SSD S.r.l. per il campionato di Serie D. Lo stesso Miramari in occasione della gara Corticella – Marignanese del 18.10.2020 in virtù della qualifica di Dirigente Accompagnatore ha svolto la propria attività di allenatore direttamente dalla panchina unitamente al Sig. Daltri. Il tutto come emerso in fase di indagine dalle numerose audizioni nonché come emerge dagli articoli di stampa e dai vari social network;

ALESSANDRO MIRAMARI, Allenatore Giovani Calciatori Licenza C, non tesserato come allenatore ma tesserato come Dirigente Accompagnatore dall'ottobre 2020 per la U.S. Corticella SSD S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 19, comma 2, 33, comma 1, 35, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2020/2021 ha svolto le funzioni di allenatore (unitamente al Sig. Daltri) in favore della società U.S. Corticella SSD S.r.l. per il campionato di Serie D non essendo tesserato in qualità di allenatore e non in possesso della necessaria qualifica per allenare una compagine partecipante al campionato di Serie D

nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per tesserarsi in qualità di dirigente in favore della società U.S. Corticella SSD S.r.l.. Lo stesso Miramari, inoltre, in occasione della gara Corticella – Marignanese del 18.10.2020, in virtù della qualifica di Dirigente Accompagnatore, ha svolto la propria attività di allenatore direttamente dalla panchina unitamente al Sig. Daltri. Il tutto come emerso in fase di indagine dalle numerose audizioni nonché come emerge dagli articoli di stampa e dai vari social network;

A.S. CORTICELLA SSD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati Sig.ri Alessandro Miramari, Leandro Daltri e Roberta Bonfiglioli al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Roberta BONFIGLIOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. CORTICELLA SSD, e dai Sig.ri Leandro DALTRI e Alessandro MIRAMARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Roberta BONFIGLIOLI, 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Leandro DALTRI, di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro MIRAMARI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società U.S. CORTICELLA SSD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 289/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 372 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Benedetto ABISSO e Aristide TAMAJO, e della società ASD PARMONVAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BENEDETTO ABISSO, all'epoca dei fatti e ad oggi allenatore dilettante di 3<sup>a</sup> categoria, iscritto ed inquadrato nell'albo del Settore Tecnico e tesserato della società ASD Parmoval sin dalla s.s.2017-2018 in qualità di Vice Presidente, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico "sospensione volontaria" a mente del quale "I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività", ed in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, in virtù del quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. Ciò, in quanto, dalla s.s. 2017-2018 alla corrente s.s., lo stesso, omettendo di presentare domanda di sospensione dall'Albo al S.T., risulta censito quale Vice Presidente della società ASD Parmonval;

ARISTIDE TAMAJO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD Parmoval, in virtù del rapporto di immedesimazione organico tra lo stesso e la società, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35 del Reg. del Settore Tecnico "sospensione volontaria" a mente del quale "I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività". Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Abisso Benedetto, allenatore dilettante di 3<sup>a</sup> categoria, iscritto all'albo del Settore Tecnico, con cod. n. 5011, di essere censito, sin dalla s.s. 17/18 in qualità di Vice Presidente della società ASD Parmonval, in difetto di sospensione volontaria;

ASD PARMONVAL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società quale appartenevano i suindicati soggetti al momento di commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Benedetto ABISSO e dal Sig. Aristide TAMAJO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PARMONVAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Benedetto ABISSO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aristide TAMAJO, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società ASD PARMONVAL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 290/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 245 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco MARCATI e Alessandro BISIOL, e della società AC SAN DONÀ 1922 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO MARCATI, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà (ora A.C. SAN DONÀ 1922 A.S.D., società nata a seguito della fusione tra l'AC San Donà 1922 e la società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Bisiol Alessandro di porre in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la Società CALCIO SAN DONÀ SSD SRL, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà (ora A.C. SAN DONÀ 1922 A.S.D.) nella stagione sportiva seguente;

ALESSANDRO BISIOL, tesserato, con la qualifica di allenatore di base, nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà (ora A.C. SAN DONÀ 1922 A.S.D., società nata a seguito della fusione tra l'AC San Donà 1922 e la società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà) e privo di tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la Società CALCIO SAN DONÀ SSD SRL, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S.D. Calcio Don Bosco San Donà (ora A.C. SAN DONÀ 1922 A.S.D.) nella stagione sportiva seguente;

AC SAN DONÀ 1922 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Bisiol Alessandro e Marcati Franco al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Franco MARCATI e Alessandro BISIOL, e dal Sig. Ivan Siciliotto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC SAN DONÀ 1922 ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Franco MARCATI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro BISIOL, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società AC SAN DONÀ 1922 ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 291/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 415 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gennaro GATTUSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO GATTUSO, allenatore della società SSC Napoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *CROTONE - NAPOLI* del 6 dicembre 2020, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro GATTUSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Gennaro GATTUSO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina